

Causa T-27/90

Edward Patrick Latham contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Ricevibilità — Procedimento di copertura di posto vacante
ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto —
Rapporto informativo — Ritardo — Risarcimento del danno »

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 gennaio 1991 36

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Atto preparatorio — Parere di un organo consultivo — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
2. *Dipendenti — Decisione arrecante pregiudizio — Modalità della notifica non influenti sulla sua legittimità*
3. *Dipendenti — Ricorso — Ricorso contenente una domanda d'annullamento e una domanda di risarcimento — Domande basate su cause distinte — Reciproca indipendenza delle domande sotto il profilo della ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
4. *Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Compilazione — Tardività — Illecito dell'amministrazione che cagiona un danno morale
(Statuto del personale, art. 43)*

1. Gli atti preparatori, come il parere emesso da un comitato consultivo per le nomine che dispone di un semplice potere consultivo, non possono, anche se si tratta dei soli atti di cui il ricorrente asserisce di avere avuto conoscenza, essere impugnati in sede giurisdizionale. Solo nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione adottata a conclusione del procedimento amministrativo il ricorrente può dedurre l'illegittimità degli atti precedenti strettamente connessi a detta decisione.
 2. Le modalità di notifica delle decisioni non possono, in via di principio, incidere sulla legittimità delle stesse.
 3. Quando un dipendente propone un ricorso diretto all'annullamento di un atto di un'istituzione ed al risarcimento di un danno causato da fatti diversi da quelli che hanno portato all'adozione dell'atto impugnato, le domande non sono strettamente connesse fra loro, e quindi l'irricevibilità della domanda d'annullamento non comporta l'irricevibilità della domanda di risarcimento.
 4. Un ritardo di quasi 17 mesi nella compilazione di un rapporto informativo contrasta col principio di buona amministrazione. Tale ritardo, non giustificato da circostanze particolari, costituisce un illecito dell'amministrazione che cagiona un danno morale, in ragione dello stato d'incertezza e d'inquietudine in cui si trova il dipendente per l'irregolarità e l'incompletezza del suo fascicolo personale.
- Perché il dipendente sia privato del diritto al risarcimento del danno morale asseritamente patito occorre che abbia contribuito egli stesso in misura notevole al ritardo di cui si duole.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
24 gennaio 1991 *

Nella causa T-27/90,

Edward Latham, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.